

Comune di Limena



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con D.C.C. n°

TITOLO I **PREMESSE**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento comunale si applica nelle zone del territorio a destinazione urbanistica agricola nonché in tutte le aree del territorio comunale oggetto di attività agricola.

Le disposizioni contenute disciplinano le attività in ambito rurale al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, la tutela della salute pubblica e lo svolgimento delle pratiche agricole nel rispetto delle norme di settore.

Per quanto concerne la disciplina dell'impiego dei prodotti fitosanitari si rimanda al vigente Regolamento comunale in materia e alle relative normative nazionali e regionali in vigore.

TITOLO II **ESERCIZIO DEL PASCOLO, DI CACCIA E PESCA**

ART. 2 – PASCOLO DEGLI ANIMALI

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) attenersi, tra le altre, alle seguenti prescrizioni:

- a) essere in possesso di uno speciale libretto, rilasciato dal Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo.
- c) qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede sempre che non ostino motivi di polizia veterinaria e che l'interessato dimostri, mediante autorizzazione dei proprietari dei fondi, di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
- d) i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare il regolamento di polizia veterinaria riportato dal D.P.R. 320/1954 sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto, nonché le leggi forestali e i relativi regolamenti.

Il pascolo di bestiame su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune. Parimenti, il pascolo su beni in gestione del Consorzio di Bonifica necessita della preventiva autorizzazione rilasciata dal Consorzio stesso.

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 2° e 3° e art. 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 3 – ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME

Nel percorrere le strade, i conduttori di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o danni a persone e cose. Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 4 - ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi, norme e disposizioni speciali emanate dai competenti organi statali, regionali e provinciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

TITOLO III **ABITAZIONI RURALI**

ART. 5 – IGIENE DELLE ABITAZIONI RURALI

Le pertinenze delle case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

Il Sindaco interviene qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi o pregiudichi la pubblica incolumità.

ART. 6- ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un'adeguata pendenza, regolata in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane.

I proprietari o detentori di aree scoperte sono tenuti ad adottare in periodo estivo le misure di prevenzione e contenimento dell'infestazione da zanzara tigre: rimozione dei ristagni idrici (anche da eventuali teli di copertura), copertura di cisterne di raccolta dell'acqua a scopo irriguo; periodica pulizia e trattamento con larvicidi delle caditoie per il deflusso dell'acqua piovana; disinfestazione almeno quindicinale degli stoccaggi di pneumatici all'aperto.

ART. 7- DEPOSITI DI FORAGGI

I depositi di foraggi e insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di odori molesti. Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire la dispersione e percolazione nel terreno dei liquidi di fermentazione.

ART. 8 – ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE

Gli allevamenti devono essere dotati di ricoveri per gli animali con caratteristiche e dimensioni atte a garantire il benessere della specie allevata.

Per gli allevamenti *intensivi e industriali* si rimanda alle norme del vigente Regolamento Edilizio, nonché alle norme veterinarie, igienico-sanitarie e ambientali emanate in ambito nazionale e regionale.

Il presente articolo tratta degli allevamenti *a carattere familiare*. Si definiscono *allevamenti a carattere familiare* quelli avente come scopo l'autoconsumo nell'ambito familiare, con consistenza zootecnica inferiore a 2 tonnellate di peso vivo complessivo e un numero di capi avicunicoli adulti co-presenti inferiore a 100.

Le distanze dei ricoveri degli allevamenti *a carattere familiare* sono così determinate:

- | | |
|--|-----------|
| a) Da locali abitabili della proprietà: | 5 metri |
| b) dagli edifici di terzi: | |
| 1) suini: | 20 metri |
| 2) ovini-caprini, bovini ed equini: | 15 metri; |
| 2) avicunicoli: | 15 metri; |
| 3) qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali: | 10 metri; |
| c) dai confini con proprietà di terzi: | |
| 1) suini | 15 metri; |
| 2) ovini – caprini, bovini ed equini: | 10 metri; |
| 2) avicunicoli: | 10 metri; |
| 3) qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali: | 5 metri; |

Qualora per il numero dei capi e/o per il peso vivo complessivo si superi i limiti sopra indicati, i ricoveri dovranno rispettare le distanze dai confini e dagli edifici residenziali previste dall'art. 22 delle vigenti norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento urbanistico generale.

I ricoveri devono consentire una sufficiente illuminazione naturale e aerazione, essere provvisti di mangiatoie e abbeveratoi adeguati ed evitare il ristagno delle deiezioni. I porcili devono essere realizzati in muratura e avere pavimentazione impermeabile opportunamente inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in vasca a tenuta.

Al fine di contenere il proliferare di mosche, altri insetti molesti e roditori, i proprietari sono obbligati ad effettuare la periodica disinfestazione dei ricoveri di animali e degli stoccaggi degli effluenti zootecnici prodotti, tenendo copia della documentazione attestante i trattamenti (copia dei documenti di acquisto dei prodotti insetticidi/rodenticidi).

Fatto salvo l'allevamento di animali allo stato brado o semi-brado (art. 235 T.U.L.S. 1265/1934), gli allevamenti devono essere dotati di idonee strutture per lo stoccaggio e la gestione dei reflui zootecnici prodotti, conformemente alle previsioni del Titolo VI, art. 23 del presente Regolamento. In particolare, il T.U.L.S. 1265/1934 prevede all'art. 233 che “*le stalle per bovini ed equini adibite a più di 2 capi adulti debbano essere dotate di una concimaia avente platea impermeabile*”.

ART. 9 – CANI DA GUARDIA DI EDIFICI RURALI E ANIMALI DOMESTICI

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati liberi ma devono essere custoditi in apposito recinto.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto all'ingresso della proprietà.

I proprietari di cani, gatti e animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari. Per i cani è obbligatoria la denuncia di possesso e l'applicazione di microchip identificativo.

TITOLO IV **FOSSI E CANALI: MANUTENZIONE E DISTANZE**

ART. 10 – DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine a norma dell'art. 632 del codice penale; è fatto obbligo inoltre ai proprietari dei fondi di garantire la periodica manutenzione e il sezionamento dei fossati di scolo al fine di garantire il regolare e rapido deflusso delle acque piovane, come previsto nell'art. 11.

Sono vietate le coltivazioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali causando il restringimento della sezione di deflusso delle acque e ostacolando l'esecuzione delle opere di manutenzione periodica dei fossati e/o canali.

In caso di accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere al ripristino delle condizioni atte a garantire il deflusso delle acque e la manutenzione dei fossati/canali.

ART. 11 – ESPURGO DI FOSSI E CANALI

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei proprietari, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno lungo uno dei due lati della strada un fossato per favorire il deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso costantemente spurgato.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge abbondanti, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio o danno per le proprietà contermini e per le eventuali strade contigue.

Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, nonché le tombinature effettuate in genere lungo le strade, dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari,

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei relativi proprietari, che dovranno provvedere al periodico espurgo, regolandone la pendenza verso lo scarico.

In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

I fossi privati di scolo che fossero di sezione insufficiente o quelli che sono stati indebitamente colmati dovranno, a cura dei proprietari dei fondi limitrofi, essere opportunamente risezionati; tali

fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non ristagnino.

ART. 12 – FASCE DI RISPETTO LUNGO I CANALI CONSORTILI

I proprietari dei terreni confinanti con corsi d'acqua consorziali sono obbligati a lasciare libere le fasce di rispetto di almeno 4 metri dal ciglio superiore del canale, lungo i canali consortili principali e secondari, per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione secondo necessità al fine di assicurare nel tempo la funzione irrigua/scolante.

Le manutenzioni da parte dei Consorzi di Bonifica competenti per il territorio avverranno con transito alternativo lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

In caso di frontisti inadempienti, oltre all'applicazione della sanzione prevista, sarà emessa apposita ordinanza di sgombero della fascia di rispetto, con intervento sostitutivo del Comune in caso di inerzia del soggetto interessato nei termini prescritti e recupero delle relative spese.

ART. 13 – DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o scoline presso il confine si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o scoline presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

E' vietato lo sgrondo delle acque pluviali provenienti dai campi direttamente sulla strada senza che le medesime siano raccolte da un fosso di adeguata sezione e opportuno scarico. In tali casi il frontista deve provvedere a realizzare i fossi di contenimento e a mantenere gli scarichi anche relativamente alle tombinature attraversanti le strade.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, ai sensi dell'art. 892 del vigente codice civile, è necessario arretrarsi di almeno tre metri (3,0 m.) dalla linea di confine; per gli alberi non di alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo (1,5 m). Per le viti, gli arbusti, siepe vive di altezza non superiore a 2,5 m. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Per la distanza di alberi dalla sede stradale è necessario arretrarsi di almeno 1,50 m. dal ciglio della strada e comunque ad una distanza non inferiore a mezzo metro dal ciglio superiore esterno dell'eventuale fosso.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il *nuovo* impianto di siepi e alberi lungo i canali dovrà essere eseguito in modo da non creare ostacolo ai periodici interventi di manutenzione di fossi e canali (si richiama l'art. 12 per le distanze dai canali consortili).

Le piantagioni, siepi o filari *esistenti* lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati nel rispetto delle norme in materia forestale, fatti salvi gli interventi di salvaguardia idraulica. E' obbligatorio estirpare le piantagioni arboree nei casi in cui comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque, *escluse* le aree sottoposte a tutela, SIC (Sito di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale).

ART. 14 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E ABBATTIMENTO DI ALBERI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le carreggiate stradali e le piste ciclo-pedonali e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di inadempienza da parte del proprietario o conduttore, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

I tagli vanno effettuati durante il periodo di riposo vegetativo (novembre-marzo).

In tutto il territorio comunale, l'abbattimento di soggetti vegetali, anche arbustivi, con altezza pari o superiore a m. 10 è subordinato al preventivo *nulla osta* dell'ufficio Ambiente del Comune che potrà prescrivere come compensazione l'impianto di nuove essenze.

ART. 15 – ARATURA DEI TERRENI E MANUTENZIONE FASCE DI CONFINE

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1,0 m. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

I terreni seminativi dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

La fascia di terreno non arata prospiciente la pubblica via deve essere periodicamente sfalciata dal proprietario o dal conduttore del terreno agricolo.

In caso di trasgressione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 16 – TOMBINATURE

Per le tombinature di fossi e canali si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Idraulica.

TITOLO V

SICUREZZA E ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUI TERRENI

ART. 17 – DIVIETO DI ACCENSIONE ROGHI IN AGRICOLTURA

Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, in particolare di polveri sottili e di benzo(a)pirene, considerate le condizioni meteorologiche tipiche del Bacino Padano favorevoli al ristagno degli inquinanti e tenuto conto dei livelli di inquinamento da PM₁₀ e PM_{2,5} rilevati annualmente da ARPAV nel territorio, si fa divieto di accendere fuochi per la combustione all'aperto di residui vegetali, agricoli e forestali; in via alternativa, tali residui dovranno essere recuperati in appositi impianti di trattamento del verde o sottoposti in loco a operazione di triturazione con l'utilizzo di appositi macchinari. Il Comune, per favorire i piccoli produttori di

residui di potatura che non dispongono di macchinari in proprio per la triturazione del materiale vegetale, può farsi promotore di convenzioni con ditte che effettuano la sminuzzatura del materiale vegetale a domicilio.

E' fatto divieto di eliminare mediante l'uso del fuoco stoppie e malerbe.

Tali misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico trovano legittimazione nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela e risanamento dell'atmosfera, in particolare il D.Lgs.13.8.2010, n.155, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria (PTRA approvato con DGRV n. 57 dell'11/11/2004 e s.m.i.), la DGRV n° 836/2017 contenente l'approvazione del *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, il Piano Comunale di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con D.G.C. n° 87 del 07.06.2011, le disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 agglomerato di Padova".

Il Sindaco può disporre deroghe a carattere eccezionale. In particolare, la combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammessa solo ai fini fitosanitari, nei casi accertati e con le modalità disposte dai Servizi Fitosanitari Regionali, con l'adozione di tutte le precauzioni indispensabili a prevenire incendi e danni a persone e cose.

In caso di roghi preventivamente autorizzati, il materiale dovrà essere collocato a distanza minima di 50 m. da strade pubbliche e di 100 m. dagli edifici e dovrà essere garantita sorveglianza ininterrotta per tutto il tempo di durata del rogo.

La combustione è comunque vietata nei periodi siccitosi secondo le indicazioni della Protezione Civile Regionale che comunica il livello di pericolosità incendi.

La combustione nei fondi agricoli di teli, imballaggi e rifiuti dall'attività agricola è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della Parte IV Titolo VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 18 – ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUL TERRENO

E' fatto divieto di spargimento sul suolo e nei fossi o canali di esche derattizzanti, al fine di prevenire rischi per la salute dell'uomo, degli animali domestici e degli uccelli.

La derattizzazione dei fondi agricoli deve essere effettuata inserendo le esche in appositi contenitori protettivi (rat-box) - da collocare in aree non accessibili - che devono presentare le seguenti caratteristiche:

- presenza di sistemi di chiusura
- devono permettere l'accesso solamente ai roditori
- devono riportare su apposito cartello o adesivo le seguenti indicazioni: data dell'ultimo intervento, principio attivo utilizzato, l'antidoto, l'indicazione di rivolgersi al pronto soccorso nel caso di ingestione.

Oltre a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) Il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, liquami, terra, fango, sabbia o altri detriti, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura all'immediata pulizia dagli stessi.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene, la sicurezza e il decoro della pubblica via.

TITOLO VI **UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL** **DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E** **ZOOTECNICHE**

ART. 19 – PREMESSE

Il presente Titolo richiama le norme riguardanti le attività di gestione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato solido/liquido e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, dal Codice di Buone Pratiche Agricole (CBPA- DM 19.04.1999), dal DM 25.02.2016 e, in ambito regionale, dalla DGRV n° 1835/2016 e dalla DDR n° 25 del 02.03.2018 per le Zone Ordinarie (ovvero Non Vulnerabili da Nitrati) tra le quali ricade il territorio comunale di Limena.

Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Titolo si rimanda all'art. 2 della DGRV n° 1835/2016.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento comunale, si rimanda parimenti alla succitata normativa nazionale e regionale di settore.

Nel presente Titolo, alcune disposizioni sono dettate dalla necessità di garantire la prevenzione e il contenimento dell'emissione di inquinanti atmosferici quali PM₁₀ e PM_{2,5} e loro precursori; in tal senso, si fa richiamo alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela e risanamento dell'atmosfera, in particolare al D.Lgs.13.8.2010, n.155, al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria (PTRA approvato con DGRV n. 57 dell'11/11/2004 e s.m.i.), alla DGRV n° 836/2017 contenente l'approvazione del *"nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, al Piano Comunale di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGC n° 87 del 07.06.2011, alle disposizioni del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 agglomerato di Padova", alle ordinanze sindacali per il contenimento delle emissioni di polveri sottili adottate ogni anno in periodo invernale e alle risultanze degli studi effettuati nel tempo da ARPAV sulle principali fonti di polveri sottili, tra le quali rientrano la gestione dei reflui zootecnici oltre che la combustione di biomasse vegetali.

ART. 20 – FINALITA'

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi e deve essere svolta con pratiche che garantiscono la tutela dei corpi idrici, la salvaguardia

dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, in termine di prevenzione di emissioni inquinanti e moleste, anche di natura odorigena.

ART. 21 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'incorporazione nel suolo dei reflui zootecnici, digestati e assimilati deve avvenire *simultaneamente allo spandimento*, al fine di ridurre le perdite di azoto ammoniacale per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli. Al fine di limitare l'impatto odorigeno, le operazioni di spandimento devono avvenire preferibilmente nelle prime ore del mattino e in assenza di vento.

Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

Devono essere utilizzati sistemi di distribuzione dei liquami e assimilati che prevedono l'interramento sub-superficiale (fino a 10-15 cm di profondità) già in fase di distribuzione.

Sono vietati sistemi di distribuzione con piatto deviatore o quelli a lunga gittata che provocano un'elevata polverizzazione e conseguente dispersione in atmosfera di prodotto e componenti volatili.

Le quantità di effluenti zootecnici sono da distribuire e frazionare in base alle caratteristiche idrogeologiche e pedologiche del sito, ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e fase vegetativa, nonché alle rotazioni colturali.

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nei quantitativi e i limiti imposti per le Zone Ordinarie dalla regolamentazione nazionale (DM 25.02.2016) e regionale (DGRV n. 1835/2016) e successive modifiche e integrazioni.

Le operazioni di trasporto devono avvenire senza causare l'imbrattamento delle strade pubbliche. In caso di violazione della presente disposizione si applica quanto previsto all'art.18 ultimo capoverso (atti vietati su strade e terreni).

ART. 22 – DIVIETI DI SPARGIMENTO

Così come riportato nella DGR n. 1835/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei **letami e assimilati è vietato** nelle seguenti situazioni:

- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- d) nelle aree di cava, salvo qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- e) nelle *zone di tutela assoluta* per un'estensione di almeno 10 m. di raggio dai punti di captazione idrica (art. 94 D.Lgs n. 152/2006). Sono fatte salve le disposizioni di cui al medesimo articolo per le *zone di rispetto*.

- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241
- h) a meno di 20 metri da abitazioni di terzi e da zone F deputate a presenza di persone (scuole, parchi giochi, etc.), fatto salvo l'assenso scritto dei terzi interessati.

L'utilizzo dei **liquami e assimilati**, oltre che nei casi da b) a h) come di sopra riportati, è **vietato** nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di almeno 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, aree destinate in genere ad uso pubblico;
- h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

L'utilizzo dei liquami, delle acque reflue di allevamento e delle deiezioni essiccate di avicunicoli compresa la pollina disidratata è comunque vietato nel periodo compreso **tra il primo dicembre al 31 gennaio**. La Giunta Regionale può definire decorrenze del divieto diverse, fatto salvo il rispetto di un periodo di divieto *continuativo* all'utilizzo agronomico di liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue di almeno 60 giorni.

È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive per gli animali e per l'uomo, alla difesa dei corpi idrici e alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico (vedasi le ordinanze stagionali per il contenimento delle emissioni di polveri sottili).

ART. 23 – STOCCAGGIO E ACCUMULO TEMPORANEO

Gli allevamenti zootecnici, ad esclusione di quelli allo stato brado e semi-brado (art. 235 del R.D. n. 1265/1934), devono essere dotati di sistemi di stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili realizzati in conformità a quanto disposto dalla DGRV 1835/2016.

In generale, gli effluenti devono essere stoccati in strutture la cui collocazione garantisca la netta separazione degli effluenti dai siti ove si svolgano fasi di produzione, manipolazione e conservazione di materie prime alimentari e prodotti alimentari, nonché dai siti residenziali.

Le strutture di stoccaggio non devono costituire pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee.

Lo **stoccaggio** dei materiali **palabili** (letame e assimilati, tra cui digestato solido) deve avvenire su platee impermeabilizzate - dotate di idoneo cordolo o di muro perimetrale e di pendenza minima

dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o eventuali acque di lavaggio della platea. La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Lo **stoccaggio** dei materiali **non palabili** (liquami e assimilati, tra cui digestato liquido) deve avvenire in vasche impermeabilizzate a tenuta stagna *preferibilmente* dotate di copertura, con capacità di stoccaggio non inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicapri in aziende con assetti colturali che prevedono – per non meno del 20% della SAU- presenza di pascoli o prati di media-lunga durata o cereali autunno-vernini;
- b) 180 giorni per gli altri allevamenti.

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e attrezzature zootecniche e le acque meteoriche di dilavamento di piazzali interessati da presenza di reflui zootecnici. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di 20 cm.

I manufatti per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono osservare le seguenti distanze minime:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

In ogni caso, gli stoccaggi non devono causare emissioni odorigene moleste per il vicinato.

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di **letame** - *esclusi* gli altri materiali assimilati di cui art. 2 comma 1 lettera e) DGRV 1835/2016 - e delle lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, così come stabilito dall'art. 11 della DGRV n. 1835/2016, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di maturazione su platea di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo (in alternativa, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare una percentuale di scheletro inferiore al 20 %). Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha;
- d) il sito di collocazione dell'accumulo deve distare almeno m. 20 dalle abitazioni sparse, m. 100 dal limite dei centri abitati, m. 5 dalle strade statali, provinciali e comunali; in ogni caso l'accumulo non deve dare origine a emissioni odorigene moleste per il vicinato;
- e) la collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a m. 5 dalle scoline, m. 30 dalle sponde dei corpi idrici e non può essere effettuata sullo stesso sito per più di un'annata agraria.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti per un periodo massimo di 30 giorni.

ART. 24 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – COMUNICAZIONE, PUA, REGISTRO CONCIMAZIONI

In conformità a quanto previsto dall'art. 112 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle norme nazionali di attuazione, l'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della *Comunicazione* alla Provincia in cui ha sede l'allevamento (trasmissione tramite SUAP del Comune sede dell'allevamento) e, laddove richiesto, alla compilazione del *Piano di utilizzazione agronomica* (PUA).

Per le Zone Ordinarie (in cui ricade Limena), la Comunicazione va presentata dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati per un quantitativo azoto annuo > 3.000 kg. Il PUA va presentato per gli allevamenti bovini con più di 500 unità di bestiame adulto o soggette a IPPC o AIA.

I soggetti che producono o utilizzano digestato sono sempre tenuti a presentare la Comunicazione di cui sopra, anche qualora sotto soglia per contenuti di azoto.

La comunicazione va presentata 30 giorni prima dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica e ha validità massima quinquennale, fermo restando l'obbligo di segnalare alla Provincia eventuali modifiche.

I soggetti che producono o utilizzano digestato e le aziende soggette a PUA sono tenuti a compilare il *Registro delle concimazioni* ove riportare le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato ovvero di cessione dello stesso a terzi.

ART. 25 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dalla DGRV n. 1835/2016, ovvero:

- a) estremi dell'azienda da cui origina il materiale
- b) natura e quantità degli effluenti
- c) identificazione del mezzo di trasporto
- d) estremi della Comunicazione di cui all'art.24. redatta dal legale rappresentante da cui origina il materiale.

Il documento di trasporto è *sempre* obbligatorio nei casi di utilizzo agronomico da parte di *aziende terze* (in caso di cessioni) e in caso di servizio di *contoterzismo*. Nel caso di *utilizzo agronomico su terreni aziendali o in uso all'azienda* medesima il documento di trasporto è obbligatorio tranne per le aziende produttrici in Zona Ordinaria con produzione di azoto compresa tra 3.000 e 6.000 kg all'anno; in tal caso è sufficiente copia della Comunicazione di cui all'art. 24.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

TITOLO VII **ACCERTAMENTI, SANZIONI E ENTRATA IN VIGORE**

ART. 26 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Locale, fatte salve le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ad altre Autorità (quali Provincia, ULS, ARPAV, Corpo Forestale, AVEPA, Consorzi di Bonifica...).

Il Comune può istituire dei servizi ausiliari (guardie ecologiche) per la segnalazione degli illeciti ai competenti uffici.

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, si applicano le seguenti sanzioni:

Sanzione minima: € 50

Sanzione massima: € 500

Oblazione in via breve: € 250

Viene fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi nei casi previsti.

Per quanto concerne la disciplina di cui al Titolo VI “*Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, del digestato e delle acque reflue da aziende agricole e allevamenti zootecnici*” - fatti salvi gli aspetti penali sanzionati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - l'art. 65-quater della Legge Regionale n° 33/1985 stabilisce specifiche sanzioni amministrative, con competenze a carico della Provincia, per le seguenti fattispecie: comma 1a) violazione obblighi relativi alla *documentazione amministrativa*; comma 1b) violazione *norme tecniche* stabilite da Giunta Regionale; comma 1c) violazione *disposizioni tecniche* delle caratteristiche e dimensioni *contenitori stoccaggio*.

ART. 27 – ORDINANZE IN MATERIA DI POLIZIA RURALE

Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Al di fuori di questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa regolamentare vigente, sono adottate dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici.

Le ordinanze nei casi previsti dispongono la messa in pristino dello stato dei luoghi e, in caso di inadempienza, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione di ordinanza, fatti salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. o leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 50 a € 500,00 con oblazione in via breve di € 250,00.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento abroga e sostituisce il previgente Regolamento comunale in materia, nonché ogni disposizione degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.